

- 2) L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, dev'essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, si può dedurre dalle informazioni contenute in una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che un importatore non è legittimato ad avvalersi del legittimo affidamento, ai sensi di detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione. Qualora, tuttavia, una relazione del genere contenga unicamente una descrizione generale della situazione di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare, in modo giuridicamente valido, che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, in particolare per quanto concerne il comportamento rilevante dell'esportatore. In tali circostanze, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A» inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore. Tuttavia, qualora le autorità doganali dello Stato di importazione si trovino nell'impossibilità di fornire detta prova, spetta, eventualmente, all'importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un'esatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH

(Causa C-138/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Articolo 3, paragrafo 1 — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) — Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo — Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l'accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale)

(2017/C 151/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Attrice: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)

Convenuta: Zürs.net Betriebs GmbH

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e l'articolo 11 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell'organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest'ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall'autore dell'opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un'antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italia) — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

(Causa C-211/16) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto»)

(2017/C 151/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Parti

Ricorrente: Bimotor SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

Dispositivo

L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA e a.

(Causa C-253/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 96 TFUE — Applicabilità — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di procurarsi clienti)

(2017/C 151/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles